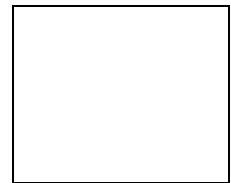


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23743 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: SPAVENTI LAVINIA
Data pubblicazione: 21/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **12640/2019 R.G.** proposto da:

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato.
ricorrente-

contro

PRESTA Carmela, nella q. di erede di BILOTTI Virginia

intimato

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 362/2018 depositata il 15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Lavinia Spaventi.

FATTI DI CAUSA

1. L'ufficio del registro di Cosenza notificò in data 23.6.1990 a BILOTTI Virginia un avviso di accertamento in rettifica di un atto di donazione stipulato e registrato in Cosenza il 16.9.1988, relativo ad un terreno edificabile di mq. 8.920 con annesso fabbricato rurale, sito nel comune di Marano Principato (CS), località Pantusa.
2. Con ricorso del 21.8.1990 rivolto alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Cosenza, la contribuente, personalmente e senza l'assistenza di un avvocato, impugnava l'avviso di accertamento lamentando il difetto di motivazione.
3. In data 13.11.2009 si costituiva in quel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Nelle more del giudizio, la ricorrente, in data 26.11.2001, decedeva; l'Ufficio e la Commissione Tributaria non erano venute a conoscenza, per cui il giudizio proseguiva.
5. La CTP con sentenza n. 06/2010, pronunciata in data 7.12.2009, depositata il 25.1.2010, rigettava il ricorso della contribuente.
6. Avverso la citata sentenza, PRESTA Carmela, nella qualità di erede di Bilotti Virginia, in data 9.9.2014, proponeva appello, affermando di essere venuta a conoscenza della decisione solo a seguito della notifica dell'avviso di liquidazione INVIM n. 16850, avvenuta il 15.3.2014. L'appellante, preliminarmente, evidenziava che l'appello doveva considerarsi proposto nei termini, che decorrevano dalla data in cui ella era venuta a conoscenza della sentenza, atteso che - in precedenza - non era stata effettuata la notifica della stessa e non era iniziato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione. Rilevava che il ricorso originario era stato presentato personalmente dalla Bilotti Virginia a cui era stato notificato l'avviso di accertamento. La ricorrente era deceduta il 26.11.2001, senza che fosse stata comunicata né la data dell'udienza di trattazione né il dispositivo. La erede si difendeva quindi nel merito.
7. La CTR premetteva che, in verità, la comunicazione dell'udienza di trattazione del processo di I grado era stata notificata alla ricorrente

BILOTTI (in effetti costituita in giudizio senza difensore e deceduta senza che la notizia fosse giunta agli uffici giudiziari) in quanto consegnata alla nuora in data 7.3.2009, all'indirizzo di BILOTTI Virginia, Via Pantusa 69, Marano Principato, ove la contribuente aveva risieduto fino alla morte; la comunicazione del dispositivo della sentenza di I grado era stata inviata, sempre alla BILOTTI Virginia (ancora nella inconsapevolezza del decesso) allo stesso indirizzo, in data 4.2.2010; la notifica in questo caso era tornata indietro con la motivazione "sconosciuta al civico" e affissa all'albo della Commissione Tributaria. La CTR osservava inoltre che l'indirizzo della BILOTTI era diverso da quello dell'appellante, PRESTA Carmela, la quale doveva ritenersi ignara sia dell'avviso che del ricorso. Poiché l'erede era venuta a conoscenza alla data della notifica dell'avviso di liquidazione, cioè in data 15.03.2014, da tale data doveva decorrere il termine lungo per l'impugnazione e non dal giorno del deposito della sentenza; così, applicato l'art. 327 comma 2 c.p.c. la CTR dichiarava l'appello della PRESTA tempestivo e lo accoglieva nel merito con sentenza n. 362 del 2018 depositata il 15.3.2018

8. Averso tale sentenza, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

9. La contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325 e 327 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Contesta la decisione del giudice del gravame di aver "rimesso in termini" la contribuente, mentre secondo la ricorrente l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza di I grado era passata in giudicato. Infatti, l'Agenzia delle Entrate rileva che non venne comunicato il decesso della Bilotti, nemmeno ex art. 65 d.P.R. 600/1973, mentre fu corretta la comunicazione dell'udienza di

trattazione presso l'indirizzo della ricorrente (sia pure deceduta), ricevuta dalla nuora co-abitante. Peraltro, come è noto, non rileva la comunicazione del dispositivo della sentenza comunque eseguita presso la cancelleria (affissione albo commissione), poichè il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione. Infine, non sarebbe applicabile l'art. 327, secondo comma, c.p.c., non essendo stato comunicato il decesso della ricorrente.

2. Il motivo è infondato.

Invero, va osservato che il presente processo doveva considerarsi automaticamente interrotto al momento della morte della parte, che stava in giudizio di persona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 636/72 (*ratione temporis* applicabile: relativo alla possibilità di difesa personale nelle liti tributarie) e 40, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il quale disciplina l'interruzione del processo al momento della morte della parte che sta in giudizio senza l'assistenza di un difensore.

Inoltre, l'art. 42 d.lgs. cit. afferma che durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

È principio già affermato da questa Corte, con riferimento all'analogo caso di morte dell'unico difensore (costituito personalmente), che detto evento determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 790/2018).

Pertanto, l'avvenuta interruzione nel presente processo, conseguente al decesso della BILOTTI, non implicava la necessità di dichiarare l'evento, mentre la sua prosecuzione ha determinato la nullità di tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza di I grado.

2.1. Orbene, l'erede Carmela Presta – sebbene senza far valere la nullità degli atti e della sentenza di primo grado – ha comunque interposto

appello nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del processo, avvenuta con la notifica dell'avviso di liquidazione a suo carico.

Pertanto, l'appello è da ritenersi ammissibile ex art. 327, secondo comma, c.p.c., perché la contribuente, prima di quel momento, come sopra ricostruito, non era stata posta nella condizione di conoscere e quindi contestare la sentenza, pronunciata peraltro nella nullità del relativo procedimento e, a sua volta, nulla.

2.3. In questo quadro, una volta acclarato che l'appello fu tempestivo, la sentenza di appello va emendata solo in punto di motivazione, in quanto prima di decidere nel merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti di I grado, senza che fosse necessaria la regressione del processo.

Difatti, «La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito» (Cass. n. 10912/2021, che richiama Cass. n. 4412/2001, Cass. n. 244/2010 e Cass. n. 3546/2016).

Quindi, sebbene per motivi diversi di quelli indicati dalla sentenza di II grado, la pronuncia della CTP poteva essere impugnata in quanto completamente nulla e, correttamente, la CTR, una volta ritenuto tempestivo il gravame, è entrata nel merito del ricorso della Presta.

3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione dell'art. 51 del d.p.r. 131 del 1986 in relazione al 360 comma 1 c.p.c. n. 3.

La sentenza impugnata ha affermato, accogliendo l'appello della contribuente, che l'atto impositivo non era sufficientemente motivato in ordine ai criteri per la quantificazione della rettifica del valore; la Avvocatura invece sostiene che: "Nella motivazione dell'avviso di accertamento si legge chiaramente, infatti, che "si è fatto riferimento:

alle sistematiche rilevazioni d'Ufficio per trasferimenti - divisioni — perizie giudiziarie — anteriori di non oltre tre anni dalla data del sopracitato atto e che hanno avuto per oggetto altri beni di analoghe caratteristiche e condizioni. Ai seguenti elementi di valutazione in quanto trattasi in particolare di terreno edificatorio in zona urbanizzata destinato ad insediamenti civili con un buon indice di edificabilità come risulta dall'allegato certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto de quo".

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass. n. 15517/2020)» (così, Cass. n. 5429/2023).

3.2. Nel caso di specie, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto «mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri» (Cass. n. 6335/2025; n. 6914/2011).

3.3. Alla luce di tale principio si osserva che, sia pure con incertezza espositiva, la CTR ha motivato la sua decisione considerando che la sola

certificazione richiamata dall'avviso impugnato, che si limitava ad indicare la zona urbanistica (F5 e D2, Servizi Generali e Zona Industriale) in cui ricadeva il bene, non era «sufficiente a supportare la determinazione del reale valore del terreno in questione in quanto non ne descrive in alcun modo le caratteristiche e non porta alcun elemento concreti di raffronto per determinarne il valore».

A fronte di tale valutazione, con cui, nella sostanza, il giudice territoriale ha ritenuto, in linea con il principio sopra esposto, che l'avviso non contenesse le concrete specificazioni necessarie, quanto meno descrittive sul piano della motivazione dell'atto, per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, la ricorrente si è limitata a contestare la sentenza con doglianze astratte, ribadendo che l'avviso era invece motivato, così inammissibilmente opponendo, frontalmente, solo una diversa interpretazione dell'atto in termini disancorati dalle considerazioni svolte dal giudice d'appello.

4. In conclusione, il ricorso della Agenzia delle Entrate deve essere respinto.

5. L'assenza di attività difensiva da parte della controricorrente esime dal regolare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.

Il Presidente

Ugo Candia